

Allegato "C" ai numeri 85463/51731

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "**COMUNITÀ IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO ETS**" siglabile "**C.I.S.V. ETS**" o "**CISV ETS**".

Costituitasi nel 1980 con atto pubblico come associazione ha ottenuto nel 1988 l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi della legge 49/1987. È attualmente iscritta all'elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi della legge 125/2014 con il decreto 2016/337/000162/50 del 4.04.2016.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, corso Chieri n. 121/6.

La sede può essere trasferita ovunque sia necessario, purché in Italia. Potranno essere istituite sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - SCOPI, FINALITÀ, PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

L'Associazione si ispira a una visione cristiana della vita e dello sviluppo.

Essa persegue finalità di solidarietà sociale, nei settori della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, dell'educazione e della tutela dei diritti civili.

Attraverso il dialogo interculturale e rivolgendosi a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale, intende privilegiare la centralità della persona nella sua integrità, a partire dal rispetto dei suoi diritti e della sua dignità.

Promuove politiche e iniziative in favore della giustizia socio-economica e della sostenibilità ambientale.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ

L'Associazione, per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione inoltre , per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3, svolgerà come specifica attività quella di favorire e promuovere esperienze comunitarie, come una proposta di vita fondata sull'ispirazione cristiana, la centralità della persona e la solidarietà internazionale, e sui valori della pace, della condivisione tra le persone e degli stili di vita e di consumo equi e sostenibili all'interno di un cammino di spiritualità che promuova e faciliti l'impegno e il servizio di volontariato.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà
- fondi di riserva eventualmente costituiti.

Le risorse dell'Associazione sono costituite da quote associative , contributi dei soci, contributi di amici e simpatizzanti, da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o enti pubblici e privati, nonché da ogni altro bene che pervenga all'Associazione e che concorra a incrementare il pa-

trimonio secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della legge e dello spirito che anima l'Associazione stessa.

Altre risorse potranno pervenire all'Associazione da attività secondarie e strumentali nonché dalle attività di raccolta fondi.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

Entro gli stessi termini viene approvato il bilancio preventivo.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i

presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 7 - SOCI: REQUISITI-AMMISSIONE-RECESSO

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, nel perseguire gli scopi dell'Associazione e nello spirito della stessa, s'impegnano e collaborano per la promozione integrale della persona e della comunità locale.

Sono associati i maggiori di età che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Modalità di associazione

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Diritti e doveri degli Associati

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto in Assemblea, nonché a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Segretario del Consiglio Direttivo. Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire in presenza del segretario del Consiglio Direttivo.

Ogni associato ha il dovere dell'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Ogni associato ha il dovere del pagamento, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

Perdita di qualità di socio

La qualità di associato si perde per decesso, recesso tramite dimissioni scritte, esclusione o mancato pagamento della quota associativa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nel caso di morosità; negli altri casi quali mancato rispetto delle norme statutarie, della Carta dei principi, del Codice Etico e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, l'esclusione è sancita dall'Assemblea con giudizio insindacabile.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del C.I.S.V. ETS:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

Le cariche sociali hanno la durata di 3 (tre) anni. La carica di Presidente e di consigliere è svolta a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle eventuali spese.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante lettera semplice o posta elettronica e affissione in sede

dell'avviso contenente la data, l'ora, il luogo ed i punti all'Ordine del Giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può anche essere convocata su domanda firmata di almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti sul Libro dei Soci da almeno tre mesi, in regola col pagamento della quota associativa annuale.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano Consiglieri.

Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

In materia di conflitto di interessi si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dai Vice Presidenti, con priorità al più anziano d'età. In mancanza di essi l'Assemblea nomina un Presidente fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redigerà processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA in prima convocazione può deliberare solo

se almeno i 2/3 (due terzi) dei soci sono presenti anche per delega. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice della metà più uno dei votanti.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- il bilancio di esercizio e bilancio preventivo
- il bilancio sociale ai sensi dell'art 14 CTS
- gli indirizzi generali dell'associazione
- la perdita della qualità di socio per indegnità
- il numero dei consiglieri
- l'adesione dell'associazione, in qualità di socia, ad altre associazioni, consorzi, fondazioni o cooperative

L'Assemblea ordinaria elegge:

- il Presidente
- i Consiglieri

L'Assemblea ordinaria nomina:

- l'Organo di controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS)
- il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 del CTS)

L' ASSEMBLEA STRAORDINARIA in prima convocazione può deliberare solo se almeno i 2/3 (due terzi) dei soci sono presenti anche per delega. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita con un numero di soci presenti o rappresentati superiore al 50% e le decisioni sono prese a maggioranza semplice della metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto
- il trasferimento della sede legale
- l'unione o la fusione dell'associazione.

In particolare, per le delibere relative allo scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri.


I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea che provvede anche ad eleggere il Presidente.

Il Consiglio nomina, al suo interno, due Vice Presidenti, un Tesoriere ed un Segretario. Quest'ultimo può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Il Consiglio può nominare uno o più amministratori a cui affidare alcune deleghe particolari per l'amministrazione ordinaria dell'associazione.

La carica di Consigliere decade per dimissioni presentate per iscritto al Presidente o per mancata partecipazione a più di cinque riunioni consecutive.

In caso di dimissioni o decesso di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei primi non eletti, richiedendo la disponibilità all'assunzione della carica



all'interessato che dovrà confermarla entro i 15 giorni successivi.

L'incarico dura fino alla scadenza dell'intero Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, il Consiglio provvede alla surroga mediante cooptazione, con una ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile successiva alla nomina. Anche il Consigliere cooptato dura sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio, il Presidente deve convocare sollecitamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.

Il Consiglio ha i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea e salvo quanto demandato in via esclusiva all'Assemblea.

Al Consiglio compete in particolare l'esame di ammissione e cancellazione dei soci e la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi e del bilancio sociale

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dai due Vice Presidenti, con priorità al più anziano d'età.

In assenza di entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere più anziano d'età fra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio potrà istituire apposite commissioni di lavoro, fissando il numero dei membri e gli obiettivi. Inoltre il Consiglio potrà predisporre il Regolamento interno dell'Associazione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente, con poteri di firma, l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi d'urgenza, il Presidente può esercitare i poteri tutti del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Quanto previsto sopra per il Presidente, in caso d'impedimento dello stesso,

vale anche per i due Vice Presidenti, con priorità per il Vice Presidente più anziano d'età.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti,

nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 14 - TESORIERE

È nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria. In particolare predispone i bilanci e verifica e autorizza le operazioni di pagamento e di riscossione.

ARTICOLO 15 - COLLABORAZIONI E COMPARTICIPAZIONI

L'Associazione può essere socia di altre associazioni, consorzi, fondazioni o cooperative, purché ciò sia coerente con gli scopi statutari.

L'adesione deve essere deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 16 - DURATA E SCIoglIMENTO

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione per una delle cause previste dall'art. 27 del Codice Civile o richiesto dai 2/3 (due terzi) degli aderenti, deve essere deliberato dall'Assemblea che nominerà anche uno o più liquidatori e provvederà ad indicare agli stessi il modo d'impiego dell'eventuale patrimonio residuo al termine delle procedure di liquidazione mediante devoluzione delle stesse ad organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie nascenti nello svolgimento dei rapporti so-

ciali, che non riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione a mezzo di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai due così eletti o, in difetto d'accordo, dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.ti: Marta BUZZATTI

Francesco PIGLIONE Notaio



A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Piglione", written over the stamp.